

Proposta emendativa 29.018. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2022**- 29.018.****- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/10/2024** [nascondi](#)**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/10/2024 [apri]****29.018.***Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***Art. 29-bis.***(Disposizioni in materia di accreditamento e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di consentire una revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7 e 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

2. Per le medesime finalità, entro il termine di cui al comma 1, il Ministero della salute provvede a istituire un tavolo di confronto con le Regioni, le altre amministrazioni interessate e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Nella definizione della disciplina di cui al presente articolo, il Ministero della salute tiene conto, prioritariamente, dei seguenti principi:

a) ai fini della stipula degli accordi contrattuali, le procedure di individuazione dei contraenti non devono prevedere criteri di valutazione comparativa dei costi, ivi compresi criteri che impongono l'applicazione di sconti obbligatori sulle tariffe delle prestazioni sanitarie da erogare;

b) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici ai quali afferiscono;

c) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere una durata inferiore ai cinque anni;

d) le procedure di individuazione devono prevedere l'assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari;

e) nel caso in cui un contraente, alla scadenza dell'accordo contrattuale, non venga nuovamente individuato quale soggetto erogatore, deve essere previsto in favore del contraente uscente il riconoscimento di un indennizzo a carico del contraente subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine dell'accordo contrattuale, nonché pari a quanto necessario per garantire al contraente uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

[Cattaneo Alessandro](#), [Squeri Luca](#), [Mazzetti Erica](#), [Cappellacci Ugo](#)ident. [29.019.](#), [29.020.](#)